

## DECISIONE (PESC) 2018/903 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

**che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo \***

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 <sup>(1)</sup> che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multi-etnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra <sup>(2)</sup> («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 <sup>(3)</sup>, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2016/1338 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109).

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).

